

Ordinanza n. 34 del 01.03.2012

IL SINDACO

VISTO che con precedenti Ordinanze Sindacali:

- n° 51 del 07.03.2008 è stato approvato il nuovo “PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA” in conformità con il Piano Regionale e con le previsioni dell’O.P.C.M. n° 3639 dell’11.01.2008;
- n. 2 del 07/01/2009 è stata disciplinata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, con l’introduzione del sistema di raccolta differenziata “porta a porta”;
- n. 12 del 26/01/2009 è stato ordinato a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani e di fabbricati, confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali, di mantenere puliti da erbe e da arbusti i muri ed i cigli di proprio interesse, confinanti con le strade ed aree pubbliche, di conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere, effettuandone la pulizia e manutenzione con regolarità, in modo da non compromettere l’incolumità e la salubrità pubblica e in modo da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze, di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale. In caso di caduta sulla sede stradale di vegetazione e/o materiale di qualsiasi genere, è fatto obbligo al proprietario o detentore del fondo rustico o urbano di provvedere all’immediata rimozione, a tutela della sicurezza della circolazione stradale.

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 21/12/2009 è stato approvato il **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL’IGIENE AMBIENTALE**.

CHE, a distanza di tre anni dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, permangono, da parte di molti utenti, ancora comportamenti non conformi alle modalità stabilite come, ad esempio, l’abbandono di rifiuti lungo le strade e l’utilizzo di buste non conformi a quanto indicato, finanche la mancata pulizia dei muri e di cigli confinanti con le strade ed aree pubbliche.

CHE, pertanto, si rende necessario adottare provvedimenti di maggior forza al fine di prevenire problemi di carattere igienico sanitario e reprimere con sanzioni, come previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti, ogni comportamento foriero di fenomeni degenerativi in materia ambientale.

CHE i controlli e l’applicazione delle sanzioni amministrative, così come stabilite con precedenti atti comunali e dalla normativa vigente, sono espletati dagli organi di controllo a ciò preposti per legge ed in primo luogo il Comando di Polizia Municipale, il quale, avvalendosi di personale del **SOGGETTO GESTORE**, effettuerà controlli presso le utenze domestiche ed utenze commerciali del territorio comunale.

CHE, così come stabilito dall’art.13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni, gli organi addetti al controllo possono procedere a ispezioni di cose e luoghi, diversi dalla privata dimora, per accertare eventuali violazioni.

CHE, per quanto riguarda la raccolta differenziata, gli organi addetti al controllo possono anche procedere all'ispezione del contenuto dei sacchi per la raccolta differenziata al fine di reperire informazioni in grado di identificare l'utente che trasgredisce alle norme nazionali e comunali in materia di corretta gestione dei rifiuti.

CHE continuano a verificarsi, in particolare presso le pescherie insistenti sul territorio comunale, notevoli problemi circa il conferimento e la raccolta dei rifiuti indifferenziati vista la notevole quantità prodotta da tali attività commerciali ed in particolare delle cassette in polistirolo, le quali, secondo norma, andrebbero racchiuse in sacchi neri.

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Visto il decreto legislativo 5.4.2006, n. 152, Parte Quarta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" e successive modificazioni ed integrazioni.

Sentito l'Assessore all'Ambiente

A parziale variante ed ad integrazione delle Ordinanze Sindacali n. 2/2009 e n. 12/2009

ORDINA

1°. Per quanto concerne la raccolta differenziata dei rifiuti (a parziale variante ed ad integrazione Ordinanza Sindacale n. 2/2009):

- a) **CHE** i controlli e l'applicazione delle sanzioni amministrative, così come stabilite con precedenti atti comunali e dalla normativa vigente, sono espletati dagli organi di controllo a ciò preposti per legge ed in primo luogo il Comando di Polizia Municipale.
- b) **CHE il Comando di Polizia Municipale procederà all'elevazione della sanzione al proprietario, affittuario e/o comunque detentore dell'abitazione, attività commerciale, deposito, ecc., presso la quale è stata ravvisata la violazione a quanto stabilito da atti comunali e dalla normativa nazionale vigente in merito al deposito di rifiuti nei punti di raccolta in orari e giorni diversi da quelli stabiliti.**

Nel caso la violazione venga ravvisata presso un fabbricato condominiale, la sanzione amministrativa sarà elevata all'amministratore pro-tempore, che per la sua qualità, è rappresentante dei condomini.

Nel caso non fosse presente la figura dell'amministratore pro-tempore, a tutti i residenti in solido.

- c) **PER LE PESCHERIE, è fatto obbligo di conferire direttamente presso il Centro di Raccolta, sito alla Via Mortora S. Liborio e successivamente, quando sarà aperto il nuovo centro comunale, presso lo stesso ubicato alla Via Cavottole, entro le ore 7.00 dei giorni di martedì, giovedì e sabato, tutti i rifiuti assimilati agli urbani (cassette di plastica e/o polistirolo e/o di legno preventivamente risciacquate dei residui del prodotto che contenevano).**
- d) **PER I SUPERMERCATI, FRUTTIVENDOLI E COMUNQUE TUTTE LE ATTIVITÀ CHE PROVVEDONO ALLA VENDITA DI FRUTTA E VERDURA, è fatto obbligo di vendere tali prodotti già defogliati, cioè privati dello scarto vegetativo.**

2°. Per quanto concerne la pulizia di muri e cigli posti a confine con le pubbliche strade (a parziale variante ed ad integrazione Ordinanza Sindacale n. 12/2009):

- a) confermando che è fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici, urbani e di fabbricati confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali, di provvedere alla pulizia

da vegetazione infestante, di effettuare la regolare e costante cura, pulizia e manutenzione dei fondi di proprietà, per favorire gli interventi del privato cittadino verrà stabilito un calendario nel quale saranno indicati i giorni ed orari nei quali il cittadino potrà provvedere all'esecuzione degli interventi di che trattasi, avendo a cura di darne preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale;

- b) ai sensi della Legge 21.11.2000 n. 353, della Legge Regione Campania 7 maggio 1996, n. 11, della Delibera di Giunta Regionale n. 563 del 22/07/2010, della Delibera di Giunta Regionale n. 1508 del 31/08/2007, è vietato dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno la bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini parchi pubblici e privati.

Il bruciamento degli sfalci e delle potature, anche derivanti dalla pulizia dei muri di confine dei fondi rustici, urbani e dei fabbricati confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali - è consentito:

- dall'alba fino alle ore 8.00 e comunque al di fuori del periodo dal 15 giugno al 30 settembre
 - negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili adottando le necessarie cautele,
 - evitando di arrecare danni e/o pregiudizio a persone o beni alcuni,
 - previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale.
- c) la ditta affidataria del servizio e manutenzione della pubblica illuminazione, su richiesta degli uffici comunali, è tenuta a provvedere alla rimozione di tutto quanto, vegetazione compresa, impedisca e/o arrechi danno, e/o sia causa di malfunzionamento agli impianti della pubblica illuminazione nel solo caso si tratti di alberature o vegetazione insistente su proprietà comunale. È inoltre tenuta a segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti ed alla Polizia Municipale, le situazioni in cui la vegetazione proveniente da fondi di privati cittadini, provochi danni alla pubblica illuminazione.

Per le violazioni a quanto stabilito nella presente Ordinanza:

- al punto 2° lettera b) divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati, di cui alla DGR n° 1508 del 31/08/2007, nel periodo **dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno**, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) dell'allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46;
- in aggiunta a quelle già individuate dalle **Ordinanze Sindacali n. 2/2009, n. 12/2009** e dal **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE**, e per le quali non sia stata espressamente determinata la misura del pagamento della sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 così come previsto dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

-

L'autorità competente a ricevere eventuali osservazioni, memorie e/o gli scritti difensivi è individuata nel dirigente dell'Ufficio di Polizia Municipale.

I proventi delle sanzioni comminate verranno introitati dal Comune.

Ai fini della pubblicità della presente ordinanza si dispone:

- affissione all'Albo Pretorio Comunale;
- sulle pubbliche vie mediante manifesti pubblicitari;

Viene trasmessa, per quanto di competenza a:

- Comando di Polizia Municipale, che ne curerà il controllo dell'ottemperanza;
- società Penisolaverde;
- 2° Settore del Comune di Piano di Sorrento - Servizio Attività Produttive;
- Ascom, sezione di Piano di Sorrento, perché ne dia opportuna conoscenza a tutti gli iscritti;
- Al soggetto gestore del servizio di pubblicazione per il tramite dell'Ufficio Comunale preposto;
- Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento.

Si dispone, inoltre, che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Messo Comunale perché provveda alla notifica della stessa alle pescherie presenti sul territorio comunale.

Dalla Casa Comunale

IL SINDACO
Prof. Giovanni Ruggiero